

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. C. 1493 Barbareschi (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	19
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	27
DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. C. 1875 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati ministeriali. C. 891 Consolo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	22
Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti. C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	23
ALLEGATO 2 (Subemendamenti ed emendamento approvati)	28
AVVERTENZA	26

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 11.05.

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

C. 1493 Barbareschi.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha illustrato il provvedimento in esame, proponendo di esprimere un parere favorevole sul testo, sia pure formulando alcuni rilievi sulla data prescelta per istituire la Giornata nazionale contro la pedofilia

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, ribadisce di condividere in pieno la scelta di istituire una Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, ritenendo che questa sia particolarmente importante al fine di stimolare riflessioni e sensibilizzazioni in ordine ad un fenomeno criminoso particolarmente odioso. Esprime talune perplessità sul riferimento anche alla pedopornografia, ritenendo che si tratti di un fenomeno che rientri in quello più generale della pe-

dofilia, per cui potrebbe essere sufficiente intitolare la Giornata nazionale alla lotta contro la pedofilia.

Pur comprendendo la scelta simbolica di collegare tale Giornata nazionale al primo giorno di primavera, esprime tuttavia talune perplessità sulla scelta della data del 21 marzo, giacché in quella data da anni già si celebra la Giornata della memoria delle vittime della mafia e tenuto conto che il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si chiede che proprio in quella data sia proclamata nelle scuole la Giornata della legalità per la lotta contro la mafia. Per di più, recentemente, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo ha stabilito di istituire il 21 marzo di ogni anno la Giornata del Mediterraneo. Rilevato che la concomitanza dei predetti eventi potrebbe sminuire la portata della Giornata contro la pedofilia, ritiene opportuno verificare le opinioni dei colleghi della Commissione sul punto, al fine di formulare all'esito del dibattito una proposta sul provvedimento in esame.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia sia un segnale di estrema importanza, ma, in considerazione di quanto rilevato dal relatore, riterrebbe opportuno prevedere per la stessa una data diversa rispetto al 21 marzo.

Anna Paola CONCIA (PD) concorda con l'onorevole Samperi e ritiene che la Giornata in questione potrebbe essere fissata nel periodo estivo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) condivide la proposta di istituire la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, ma ritiene opportuno prevedere una data diversa dal 21 marzo. Sottolinea altresì l'importanza di coinvolgere le istituzioni, associazioni e famiglie al fine di svolgere un'azione preventiva integrata.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL) ringrazia i colleghi per la sensibilità di-

mostrata, dal momento che appare sostanzialmente unanime la volontà di istituire la Giornata in questione. Ricorda peraltro che il significato simbolico insito nella scelta del 21 marzo, che essendo il primo giorno della primavera rappresenta una forma di «rinascita», è stato condiviso anche dalla Presidenza della Repubblica. In ogni caso, qualora si volesse stabilire una data diversa, questa dovrebbe precedere la chiusura delle scuole e quindi essere fissata entro il mese di maggio.

Donatella FERRANTI (PD) esprime il proprio apprezzamento per la proposta di legge in esame, ricordando peraltro l'importanza di approvare in tempi rapidi anche i provvedimenti contro la pedofilia che sono in corso di esame in sede referente presso la Commissione Giustizia.

Roberto RAO (UdC) si associa alle valutazioni positive espresse sul provvedimento in esame. Al di là dell'istituzione di una giornata di celebrazione, essendovene già molte, sarebbe importante dare un segnale concreto attraverso la rapida approvazione di una legge efficace contro la pedofilia.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver evidenziato l'importanza dell'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, rileva che la volontà della Commissione è sostanzialmente unanime nel senso di ritenere utile e opportuna l'istituzione della Giornata medesima. Ricorda peraltro che rientra nella competenza della Commissione di merito la scelta relativa al mantenimento o meno della data del 21 marzo.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, all'esito del dibattito formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di fissare la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia in una data diversa dal 21 marzo, in modo che la concomitanza

di altri eventi non ne sminuisca l'importanza (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

DL 172/08: Misure straordinarie per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

C. 1875 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stato illustrato dal relatore il testo del decreto-legge in esame. Ribadisce quindi l'opportunità di avviare l'esame in sede consultiva già prima della richiesta di parere da parte della Commissione di merito sul testo risultante dagli emendamenti approvati, in quanto il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni penali che meritano un esame approfondito da parte della Commissione Giustizia. Esame che tale non potrebbe essere qualora la Commissione si limitasse ad esaminare il testo nelle sedute immediatamente precedenti a quella conclusiva dell'esame in sede referente, come spesso accade. Per quanto attiene all'esame presso la Commissione di merito, è fissato per oggi il termine per la presentazione degli emendamenti, che verosimilmente saranno esaminati a partire dalla seduta di domani. Ciò significa che la Commissione Giustizia potrebbe essere chiamata ad esprimere il parere di competenza entro la prossima settimana.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea che la *ratio* e la filosofia del provvedimento in esame sono sostanzialmente condivisibili, mentre gli strumenti utilizzati appaiono del tutto inadeguati e inopportuni. Tale provvedimento rappresenta l'ulteriore

esempio di un modo di legiferare affrettato e disorganico. Nel caso di specie, addirittura, il Governo interviene in modo settoriale e limitato ad alcune zone del territorio, introducendo un inasprimento di sanzioni penali che sostanzialmente dipendono dalla previa emanazione di un atto amministrativo. Ritiene del tutto inaccettabile questo modo di intervenire sulla normativa penale, come se si volesse creare una sorta di federalismo anche in tale settore. Rileva che le sanzioni che verrebbero applicate in Campania appaiono sproporzionate e irragionevoli rispetto a quelle che continuano ad applicarsi sul resto del territorio e costituiscono, per di più, un incentivo a commettere reati connessi al ciclo dei rifiuti immediatamente al di fuori dei confini della Campania. Inoltre, non si tiene in minima considerazione l'importanza che anche in questa materia riveste la prevenzione. Esprime conclusivamente un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso.

Angela NAPOLI (Pdl) pur apprezzando quanto fatto sinora dal Governo per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, auspica che il Governo finalmente comprenda che tale emergenza non riguarda solo la Campania. Sottolinea quindi come ben presto la questione emergerà in tutta la sua gravità anche in altre regioni, come la Calabria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che alle 11.30 è convocata la seduta delle Commissioni riunite I e II. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 novembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni in materia di reati ministeriali.
C. 891 Consolo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che, in relazione alla proposta di legge in esame, la Commissione ha svolto le audizioni del professor Alessandro Pace, Presidente dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, e del professor Achille Chiappetti, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza». Le audizioni sono servite ad approfondire le diverse questioni che sono emerse dall'esame del provvedimento.

Pasquale CIRIELLO (PD) preliminarmente sottolinea la rilevanza del testo in esame, che così come il cosiddetto «lodo Alfano», sul quale è pendente un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, attiene direttamente allo *status* delle alte cariche dello Stato.

Dichiara di non comprendere le ragioni dell'accelerazione dell'esame del provvedimento, considerato che proprio sulle disposizioni che esso mira a modificare in questi giorni si sarebbe dovuto decidere un conflitto di attribuzioni sollevato nella scorsa legislatura. Evidenzia che tale conflitto fu allora sollecitato anche dall'onorevole Matteoli, che potrà essere uno dei beneficiari dell'eventuale approvazione del testo in esame. Il relatore sulla questione relativa all'opportunità di sollevare il conflitto di attribuzioni aveva avuto modo di chiarire, nella scorsa legislatura, che il conflitto sarebbe servito a redimere questioni interpretative in merito alla norma oggetto del provvedimento in esame.

Ritiene quindi che anziché avviare l'esame della proposta di legge n. 891 sarebbe stato opportuno attendere le de-

cisioni della Corte Costituzionale sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera nella scorsa legislatura.

Dopo aver ricordato le questioni di costituzionalità rilevate dal professor Alessandro Pace nella audizione svoltasi il 4 novembre scorso, osserva che non è neanche corretto quanto affermato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in esame, laddove si precisa che questa sarebbe diretta a domandare alla Camera competente la valutazione della natura ministeriale del reato. In realtà non è così, in quanto tale valutazione è sempre rimessa al tribunale dei Ministri, con la particolarità che viene data al Parlamento la possibilità di mutare tale valutazione per poi eventualmente negare l'autorizzazione a procedere. A ben vedere, si tratta di un procedimento non diverso da quello previsto in precedenza per le autorizzazioni a procedere. La differenza, decisiva per valutare negativamente la proposta in esame, è che allora era una norma costituzionale a prevedere l'autorizzazione a procedere, mentre ora il compito viene affidato ad una legge ordinaria.

Invita la Commissione a sopprimere la disposizione transitoria del testo, volta a consentire l'applicazione della nuova disciplina ai processi in corso, trattandosi di una norma processuale.

Ritiene inoltre che la proposta di legge in esame non sia conforme neanche all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, in quanto al contrario di quanto previsto da tale disposizione non prevede alcuna forma di cautela volta ad arginare la discrezionalità del Parlamento in ordine all'esercizio delle proprie prerogative circa l'autorizzazione a procedere per i reati ministeriali.

Guido MELIS (PD) ricorda che il problema delle prerogative del Governo e le immunità è da sempre un capitolo tormentato, poiché attiene ai rapporti tra classe politica e opinione pubblica. Ricorda infatti che le criticità dei predetti rapporti sono alla base della crisi della cosiddetta «Prima Repubblica» e della

carezza di sostanziale legittimazione di cui ancora oggi soffrono le istituzioni parlamentare e governativa. Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sul provvedimento in esame che, al pari del cosiddetto « lodo Alfano », non fa che aggravare la frattura, già profonda, tra classe politica e opinione pubblica. Si tratta, in particolare, di un provvedimento che consente l'abuso del privilegio, già di per sé anacronistico, dell'immunità. E ciò avviene proprio in Italia, un Paese dove esiste più che altrove un problema di legittimazione della politica. Ricorda quindi come la Corte costituzionale nella sentenza n. 24 del 2004, abbia sottolineato con forza che alle origini dello stato di diritto vi è il principio di parità di trattamento. Ricorda infine come il professor Pace, nel corso dell'audizione svoltasi innanzi a questa Commissione, abbia chiarito in modo inequivocabile come nessuna norma costituzionale possa giustificare la sottrazione al magistrato del potere di qualificare il reato.

Antonio DI PIETRO (IdV) prende atto che la maggioranza ha ormai deciso di procedere nell'esame del provvedimento e sottolinea come l'Assemblea sarà il luogo dove sarà più acceso il dibattito politico. Preannuncia la presentazione di emendamenti in Commissione, pur dichiarandosi consapevole che la fase dell'esame degli emendamenti in Commissione sarà sostanzialmente inutile e probabilmente non condurrà ad alcuna modifica del testo. Si appella peraltro al senso di responsabilità della maggioranza, auspicando che quest'ultima quanto meno si dimostri disponibile ad apportare al testo le correzioni di natura strettamente tecnica, che non incidono sul principio che col provvedimento si vuole affermare. In particolare, ritiene opportuna la soppressione del comma 2 dell'articolo 1 o, in subordine, la precisazione che la nuova disciplina si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, solo se questi si trovino nella fase delle indagini preliminari. Ritiene altresì necessario che il comma 1 preveda un

meccanismo volto ad evitare che la Camera competente non assuma alcuna decisione in merito alla ministerialità o meno del reato. Si potrebbe prevedere, in particolare, che ove la Camera competente non si pronunci entro un determinato periodo di tempo, l'autorizzazione a procedere si intenda concessa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 25 novembre 2008. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.

C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha proseguito l'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati. In particolare, la seduta è stata rinviata quando erano in esame gli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao volti a sopprimere dall'emendamento 1.200 del relatore l'avverbio « ingistamente », che era stato utilizzato per meglio definire la condotta di chi minaccia. Ricorda che su questi subemendamenti si era rimessa alla Commissione, in quanto l'avverbio utilizzato serviva, a suo parere, ad eliminare dubbi interpretativi sulla portata applicativa della nuova fattispecie di reato. Se tali dubbi per la Commissione non sussistono, ribadisce di non avere alcuna contrarietà a sopprimere l'avver-

bio in questione. Ricorda infine che il Governo aveva espresso parere conforme a quello del relatore.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene opportuno il mantenimento dell'avverbio « ingiustamente » e pertanto preannuncia il suo voto contrario sugli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao.

Federico PALOMBA (IdV) pur apprezzando le argomentazioni del Presidente Bongiorno, non ritiene di alcuna utilità il mantenimento dell'avverbio « ingiustamente », che appare del tutto superfluo, poiché nel diritto penale non esiste una minaccia « giusta ».

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, con riferimento all'intervento dell'onorevole Palomba, rileva che tuttavia il dubbio sull'utilità dell'avverbio in questione permane, come dimostrano taluni interventi svolti nelle precedenti sedute.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che sulla qualificazione della minaccia, come ingiusta o meno, la Commissione abbia già ampiamente dibattuto. Chiede quindi al Presidente di porre in votazione i subemendamenti soppressivi dell'avverbio medesimo, a meno che ella non ritenga indispensabile il mantenimento della qualificazione della minaccia come ingiusta.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ribadisce di essersi rimessa alla Commissione sulla questione, sottolineando peraltro che appare opportuno e corretto esaurire gli interventi su questo tema.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva che l'unica interpretazione che si può dare della norma in esame è quella penalistica, basata sugli articoli 611 e 612 del codice penale, e che la « minaccia di fare valere un diritto » nel diritto penale non è una minaccia in senso tecnico.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) condivide le osservazioni dell'onorevole Con-

tento, ritenendo ridondante l'uso dell'avverbio « ingiustamente ».

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene preferibile mantenere l'avverbio in questione, sottolineando l'utilità di qualificare la minaccia come ingiusta.

Pierluigi MANTINI (PD) nel chiarire il proprio intervento svolto nella precedente seduta, precisa di ritenere superfluo l'uso dell'avverbio « ingiustamente » in considerazione della tipologia di fattispecie che si sta costruendo per punire gli atti persecutori.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea che la qualificazione della minaccia come ingiusta determina una inutile restrizione della portata repressiva della fattispecie.

La Commissione approva gli identici subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di sospendere i lavori della Commissione almeno 20 minuti prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea previsto alle ore 14.

Anna Paola CONCIA (PD), in considerazione dell'importanza del provvedimento, ritiene che la Commissione debba sfruttare tutto il tempo disponibile, per addivenire ad una più rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene a titolo personale che la Commissione dovrebbe utilizzare tutto il tempo disponibile. Invita tuttavia i Gruppi ad esprimere la propria posizione sul punto.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che i lavori della Commissione possano proseguire fino a circa 20 minuti prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Carolina LUSSANA (LNP) e Federico PALOMBA (IdV) concordano sull'opportunità di proseguire almeno fino a 20 minuti prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, preso atto delle esigenze testè rappresentate, ritiene che sussistano comunque i margini di tempo per concludere l'esame dell'emendamento 1.200 del relatore nonché dei restanti subemendamenti ad esso riferiti.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.200.5, volto a precisare che gli atti debbano essere non solo reiterati ma anche insistenti e ne raccomanda l'approvazione. Rileva, d'altra parte, che il carattere dell'insistenza è insito nella nozione stessa di atti persecutori.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di non condividere il subemendamento in esame, che limita la portata applicativa della norma, circoscrivendo in un ristretto arco temporale gli atti reiterati. Infatti, gli atti reiterati, per essere anche insistenti, debbono essere compiuti in un ristretto lasso di tempo.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, confermando il proprio parere contrario sul subemendamento in esame, condivide le osservazioni dell'onorevole Di Pietro.

Il Ministro Maria Rosaria CARFAGNA ritiene che l'ulteriore qualificazione degli atti come « insistenti » sia superflua e di difficile interpretazione, evidenziando come anche atti non insistenti possano integrare la fattispecie in questione.

Pierluigi MANTINI (PD) rileva che la « insistenza » implica la volontà di superare una resistenza, di piegare la volontà altrui. Si tratta quindi non di un concetto temporale ma di una precisazione delle modalità della condotta, che serve a valutare meglio l'elemento soggettivo del

reato. Le minacce persecutorie sono tipicamente reiterate ed insistenti.

Enrico COSTA (PdL) pur comprendendo lo spirito del subemendamento, ritiene che lo stesso debba essere respinto. Infatti, mentre la reiterazione è un concetto chiaro e tipico anche del reato abituale, la insistenza è un concetto diverso, che ravvicina i momenti di ripetizione della condotta e che, oltre a restringere la portata della fattispecie, si presta ad interpretazioni non univoche.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che il concetto di insistenza sia assorbito da quello di reiterazione. Tale concetto si potrebbe, al limite, sostituire a quello di reiterazione.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che il concetto di insistenza abbia una connotazione soggettiva tale da renderne inopportuno l'inserimento nella fattispecie.

Donatella FERRANTI (PD) chiarisce che il suo subemendamento non intende restringere la portata della fattispecie, ma inserire nella fattispecie medesima un elemento qualificante del fenomeno che si intende contrastare. Tuttavia si dichiara disposta a prevedere che la natura insistente degli atti possa essere alternativa rispetto alla natura reiterata dei medesimi.

Anna Paola CONCIA (PD) condivide le osservazioni dell'onorevole Ferranti.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.200.5 Ferranti.

Donatella FERRANTI (PD) illustra il suo subemendamento 0.1.200.8 che, oltre a meglio definire la condotta del reato, assicura un maggiore grado di determinatezza della fattispecie, prevedendo che gli atti debbano comunque essere sempre idonei a costringere la vittima ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ritiene che tale subemendamento determini una eccessiva limitazione dell'ambito di applicazione della fattispecie, costringendo peraltro il giudice a compiere un difficile accertamento caso per caso.

Antonio DI PIETRO (IdV) condivide le considerazioni del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.200.8 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, pone in votazione il suo emendamento 1.200, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao, che hanno soppresso l'avverbio « ingiustamente ».

Pasquale CIRIELLO (PD) ritiene che il testo risultante dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.200 possa ingenerare dei dubbi interpretativi sotto il profilo formale, in quanto la congiunzione disgiuntiva « ovvero » non ha un significato univoco, come invece la congiunzione « o », ed è quindi usata impropriamente.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che la congiunzione « ovvero » fa parte già parte della formulazione originaria del testo del Governo, mentre il suo emendamento si limita a modificare tale parte in maniera consequenziale rispetto alle modifiche apportate alla con-

dotta. Ritiene comunque che la questione sollevata dall'onorevole Ciriello possa essere risolta in sede di coordinamento formale del testo.

Antonio DI PIETRO (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.200 del relatore, che, anche a seguito della soppressione dell'avverbio « ingiustamente », appare correttamente formulato sotto il profilo tecnico.

La Commissione approva l'emendamento 1.200 del relatore, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 0.1.200.1 Ferranti e 0.1.200.3 Rao (*vedi allegato 2*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, come in precedenza concordato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia
e la pedopornografia (C. 1493 Barbareschi).****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminata la proposta di legge in oggetto;

condivisa la scelta di istituire una Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, ritenendo che questa possa servire a stimolare riflessioni e sensibilizzazioni in ordine ad un fenomeno che, tra quelli criminosi, è il più odioso;

ritenuto infatti che la pedofilia sia un fenomeno di assoluta gravità che debba essere contrastato non solo attraverso norme penali, ma anche favorendo momenti di riflessione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica cercando, come è emerso nel dibattito svoltosi presso la Commissione di merito, « di abbattere il muro di silenzio che troppo spesso si forma intorno a situazioni di questa natura »;

rilevato che la condivisibile scelta simbolica di collegare la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia al primo giorno di primavera non tiene conto che in quella data da anni già si celebra la Giornata della memoria delle vittime della mafia, per cui vi è rischio di una sovrapposizione che finirebbe per sminuire la portata della stessa giornata contro la pedofilia nonché la circostanza che il 9 ottobre scorso il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si chiede che proprio il 21 marzo sia

proclamato nelle scuole come la giornata della legalità per la lotta contro la mafia; inoltre, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo ha stabilito di fissare il 21 marzo di ogni anno la giornata del Mediterraneo;

espresse talune perplessità sul riferimento anche alla pedopornografia, ritenendo che si tratti di un fenomeno che rientri in quello più generale della pedofilia, per cui potrebbe essere sufficiente intitolare la Giornata nazionale alla lotta contro la pedofilia;

auspicato che sia approvato quanto prima un testo condiviso volto a rendere ancora più incisiva la lotta contro la pedofilia sotto il profilo non solo sanzionatorio ma anche probatorio affinché siano superate, senza pregiudicare il diritto di difesa, tutte quelle difficoltà che fin'ora hanno resa difficoltosa la condanna per i reati di pedofilia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare per la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia la data che sia più appropriata, per evitare che la concomitanza con altri eventi celebrati lo stesso giorno ne possa ridurre la visibilità e l'importanza.

ALLEGATO 2

**Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana,
C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli,
C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini
e C. 1252 Mussolini.**

SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTO APPROVATI

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.200.

All'emendamento 1. 200 sopprimere la parola: ingiustamente.

0. 1. 200. 1. Ferranti.

(Approvato)

All'emendamento 1. 200 eliminare la parola: ingiustamente.

0. 1. 200. 3. Rao.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 1, capoverso ART. 612-bis, sostituire le parole da: con condotte reiterate a: in modo da con le seguenti: molesta o minaccia ingiustamente taluno con atti reiterati e idonei a.

Conseguentemente, sostituire le parole: ovvero da, ovunque ricorrano, con le seguenti: ovvero a.

1. 200. Il Relatore.

(Approvato)